

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021

Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica
e quadri comparativi



a cura di
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili

Antonio Olivieri
antonio-olivieri@unito.it

La documentazione degli organi giudiziari degli ultimi secoli del medioevo è stata di recente oggetto di rinnovato interesse. Accanto all'origine, alla configurazione e ai destini ottocenteschi e posteriori delle stratificazioni archivistiche degli atti giudiziari, quindi alla storia di queste particolari sedimentazioni documentarie¹, si sono indagate le forme e la storia della documentazione giudiziaria, talora come storia delle pratiche documentarie giudiziarie². In quest'ultimo caso l'attenzione degli studiosi si è rivolta a tutto il complesso degli atti giudiziari nelle varie fasi della loro scritturazione, che avevano luogo (mettendo qui da parte la questione delle prassi redazionali) nel corso dello snodarsi della procedura. I notai a servizio delle corti di giustizia davano forma scritta agli atti del processo, impiegando il formulario consueto e la corretta successione dei singoli, codificati adempimenti giudiziari, sino alla loro conclusione, se vi si giungeva, con la sentenza di assoluzione o di condanna, con la fissazione della pena, e la sua conseguente esecuzione. Garantivano così legittimità a tutta la procedura, ma anche, una volta concluso il processo, assicuravano efficacia all'azione giudiziaria³. È proprio in relazione a tale continuità documentaria tra la fase processuale e le pratiche amministrative indirizzate all'esecuzione della pena (e in particolare, ma non solo, alla riscos-

* I registri giudiziari di cui mi occuperò sono conservati nell'Archivio Storico Civico di Vercelli (conservato presso la Biblioteca Civica di Vercelli), nell'Armadio 81, fondo *Atti Giudiziali*, in cartelle che recano la segnatura B seguita da un numero arabo progressivo: cfr. TIBALDESCHI 2014.

¹ *La documentazione degli organi giudiziari* 2012, dove si veda per le impostazioni di fondo GIORGI - MOSCADELLI 2012, e in particolare per le carte giudiziarie degli Stati sabaudi CURLETTI - MINEO 2012.

² Per un esempio notevole di una ricerca orientata in tal senso TANZINI 2012. Una messa a punto teorica sugli *acta* in quanto « atti singoli – epperò legati gli uni agli altri secondo una successione e un ordine stabiliti dalla legge –, che costituiscono un procedimento e cioè il necessario *iter* di formazione di un provvedimento finale e pubblico, legislativo, amministrativo o giurisdizionale che sia » in NICOLAJ 2004 (la citazione a p. 3). Segnalo qui, di prossima pubblicazione, *Registri della giustizia penale* 2021.

³ SBRICCOLI 1991, pp. 17-32, in particolare p. 21; QUAGLIONI 2012. Per un nuovo approccio allo studio degli strumenti scritti delle amministrazioni del tardo medioevo e della prima età moderna si vedano i saggi pubblicati in *Écritures grises* 2019.

sione della pena pecuniaria) che si è parlato di « contiguità fra la registrazione giudiziaria e il suo riflesso fiscale » o anche di pratiche di conservazione selettive « mirate sulle serie d'immediata rilevanza contabile e fiscale » come appunto erano quelle relative al penale⁴. Nelle pagine che seguono ci si soffermerà su questa ben nota rilevanza fiscale del penale⁵, prendendo in esame soltanto i suoi profili documentari e basandosi sulla documentazione giudiziaria comunale vercellese del tardo Trecento.

Il patrimonio superstite dei registri giudiziari del tribunale comunale vercellese del periodo che si può definire, in modo approssimativo, visconteo è ampio e articolato. Fatta eccezione per pochi fascicoli, esso è relativo al solo ramo penale della giustizia ed è caratterizzato da una distribuzione cronologica omogenea, salvo qualche anomalia. Un recente contributo ha offerto un quadro completo, almeno allo stato attuale delle conoscenze, di questa documentazione⁶, conservata in massima parte nell'Archivio Storico Civico di Vercelli, dove si contano circa 140 registri giudiziari distribuiti tra gli ultimi decenni del Trecento e i primi decenni del Quattrocento, per giungere sino a tutti gli anni trenta del XV secolo, che costituirono in realtà il primo decennio e poco più della dominazione sabauda su Vercelli⁷. Per la fase posteriore agli anni trenta del XV secolo si conserva solo qualche sparso registro. Al materiale archivistico conservato presso il Comune vanno aggiunte una serie di carte sciolte comprese nel fondo denominato *Prefettura di Vercelli, giudiziario fondo antico* dell'Archivio di Stato di Vercelli. L'archivista ottocentesco responsabile della creazione di questo fondo artificioso⁸, raccolse due mazzi di carte pertinenti allo stesso intorno cronologico che qui interessa e le pose sotto il titolo di *comparizioni*. Esse contengono in prevalenza deposizioni su cause criminali⁹. Un volume composito di cronologia

⁴ Le due citazioni sono tratte, nell'ordine, da CAMMAROSANO 2012, p. 19 (e cfr. nota 11 a p. 19); TANZINI 2012, p. 825.

⁵ Essa si rispecchia nel tardo medioevo nella rilevanza penale dell'insolvenza debitoria che chiude, per così dire, il circolo giudiziario del debito, generato da un lato dalla condanna pecuniaria, dall'altro dall'inclusione del debitore insolvente nell'ambito penale: CLAUSTRE 2007.

⁶ TIBALDESCHI 2014. Mi occupo qui soltanto della porzione giudiziaria dell'ampia documentazione amministrativa vercellese tardo-trecentesca e immediatamente posteriore. Per un'utile comparazione con l'ingente documentazione amministrativa del Piemonte occidentale tardomedievale si veda BUFFO 2019, che studia in particolare i registri di Moncalieri.

⁷ Sulla conquista sabauda di Vercelli si veda BARBERO 2014b.

⁸ Cfr. CURLETTI - MINEO 2012, pp. 472-476: il fondo « tradisce con evidenza una origine non tanto di archivio in senso proprio, sia pur mutilo, dell'istituzione prefettizia vercellese, quanto più chiaramente quella di un fondo originato dalla scomposizione del complesso di carte notarili accumulate dalla corporazione vercellese » (p. 473). L'archivista era Emiliano Aprati, sul quale si veda CASSETTI 2000.

⁹ TIBALDESCHI 2014, pp. 321-323: si tratta di due mazzi di carte, il 300 e il 301.

anteriore, conservato presso l'Archivio Capitolare di Vercelli, contiene registri di condanne corporali e pecuniarie degli anni 1358 e 1359, ma anche un registro di cause del 1368, anteriore di un decennio al termine più alto della spanna cronologica di riferimento dei registri conservati nell'archivio storico del comune. Qui i registri più antichi superstiti risalgono al 1377 e si susseguono fitti, come si è già accennato, sino al primo decennio della dominazione sabauda¹⁰: essi risalgono quindi al periodo che si aprì dopo la conclusione della guerra contro i Visconti scoppiata alla fine del 1372¹¹. Un periodo in cui i Visconti (Galeazzo sarebbe morto nell'agosto del 1378, lasciando il governo nelle mani del figlio Gian Galeazzo) procedettero a un riordino dell'amministrazione, i cui effetti a Vercelli si riflettono sulla formazione di serie di registri di carattere amministrativo, fiscale e, appunto, giudiziario, dei quali per la fase precedente non resta traccia diretta, se si trascurano i resti della documentazione criminale conservati inopinatamente presso l'Archivio Capitolare, cui si è appena accennato¹². Alla morte improvvisa di Gian Galeazzo, avvenuta nel settembre 1402, seguì in Vercelli il periodo di governo di Teodoro di Monferrato che si concluse nel 1417, con la restituzione della città a Filippo Maria Visconti¹³.

Nell'intento di offrire alcuni spunti di riflessione sui registri giudiziari vercellesi della fine del Trecento, mi soffermerò quindi soprattutto sui rapporti esistenti tra diverse tipologie di scritture, alla cui redazione furono preposti i notai cittadini che prestavano servizio nelle istituzioni giudiziarie controllate dal regime visconteo. La mia analisi avrà un raggio e degli scopi limitati. Essa non intende sovrapporsi a ricerche in corso e darà molto per scontato, facendo riferimento, implicito il più delle volte, ad alcuni lavori recenti che si sono basati sullo stesso materiale documentario oggetto del mio sondaggio¹⁴. Nello studiare la connessione tra le diverse tipologie, si faranno anche osservazioni sulle forme documentarie adottate nella compilazione dei diversi tipi di registro. Si vedrà più avanti a che cosa di preciso ci si riferisce con l'espressione 'forme documentarie'. Va però detto subito che, se sono soltanto i registri di inquisizioni a essere dotati di formalità elevate per ciò che concerne la *mise en page* e

¹⁰ In realtà si hanno 84 registri fino al 1402, anno della morte di Gian Galeazzo Visconti; 28 registri risalgono invece al periodo tra il 1403 e il 1417, quando Vercelli fu governata da Teodoro di Monferrato; i restanti sono invece degli anni posteriori.

¹¹ Sul convulso periodo delle coalizioni antiviscontee, che sfociò nel 1372 in un ampliamento del conflitto, si veda GRILLO 2010, pp. 92-98.

¹² Cfr. BARBERO 2010, pp. 445-463; BARBERO 2014a. Per le riforme amministrative e fiscali dell'età di Gian Galeazzo cfr. GAMBERINI 2000.

¹³ GRILLO 2014.

¹⁴ CAMPISI 2018; DOSSENA 2018.

l'inserimento di estetismi grafici con funzioni denotative (come si può vedere nella Fig. 1), anche gli altri registri, persino quelli apparentemente più dimessi, rispecchiano forme codificate. Essi sono infatti costituiti da entrate composte da una successione articolata di elementi disposti in modo calibrato sullo spazio della pagina.




Fig. 1 - Intestazione del *Liber inquisitionum* (B 251) del tempo del podestà Giovanni Malaspina marchese di Varzi (1397).

Riguardo ai rapporti tra registri, credo si possa parlare di due tipi di connessione. La connessione definibile come di carattere formale-diplomatico la si vedrà più avanti. Ora accennerò alla connessione più evidente, di tipo funzionale. Essa può essere indagata partendo da una individuazione tipologica dei registri e forma una catena i cui singoli anelli hanno un ordine determinato. Riprendendo in parte quanto detto da altri tale catena consiste quindi di

<p>1. inquisizioni, vale a dire processi veri e propri</p> <p>2. condanne</p> <p>3. compilazioni di condanne</p> <p>4. registri di bollette e altri registri di pagamenti, registri di entrate e spese, registri di debiti e crediti.</p>	<p>nel caso 3 ci si trova già di fronte in sostanza, come si vedrà, a registri finanziari¹⁵</p>
---	--

Tab. 1: sintesi del sistema dei registri giudiziari vercellesi.

Il breve elenco che ho ora esposto ha scopo di sintesi e procede quindi da una semplificazione, pure non indebita. Esso contiene anche un elemento, quello indicato con il sostantivo ‘condanne’, di cui io ho preso in esame alcuni esemplari¹⁶, che può sembrare simile fino a sovrapporsi con quella tipologia di registri che qui ho indicato come ‘compilazioni di condanne’. I registri di condanne contengono, come accennerò

¹⁵ Tali registri recano persino al fondo una somma delle pene pecuniarie riscosse. Si veda per esempio il B 7082, f. 174v: « 1388, die 10 ianuarii. | Summa exacti huius libri est: lb. 141, sol. 15, d. 4 et exactos per Antonium de Maxino et Guillelmum Ponterium. | Facta racione in presentia domini reffendarii et sapientum rationis mensis ianuarii, videlicet dominorum Bonifacii de Burgaro, Guideti de Pezana, Iacobi de Freapanis, Thome de Maleto, Dominici de Bonfiliis et Fabiani Cochorelle camerarii »; cfr. anche B 7079, f. 175v: « Summa tocius exactionibus per Iohannem de Vasallis primum exac(torem) est: | lbr. 459, s. 1, dr. 6 tertiorum ».

¹⁶ B 7078 del 1377, B 310 del 1383, B 7077 del 1406. Essi sono tuttavia in numero maggiore: l'elenco redatto da Giorgio Tibaldeschi ne conta più di ottanta esemplari. Resta ancora da rilevare in un elenco sistematico quali registri debbano essere inclusi nella categoria dei veri e propri registri di condanne e quali nella categoria, di cui qui si parlerà, delle compilazioni di condanne. I registri sono comunque relativi per la massima parte a condanne pecuniarie. Soltanto il registro del 1377 (B 7078), per quanto mi consta, contiene sia condanne pecuniarie sia condanne corporali, ma queste ultime *sub conditione*. Si vedano però anche i registri B 269, B 319, B 328, B 7077. Dagli statuti viscontei di Vercelli, emanati nel 1341, si apprende, sia pure per via circostanziale, che la *pena corporalis sive sanguinis* può essere pura o *sub conditione*, vale a dire, credo, sostituita dal pagamento di una somma di denaro. Se ne veda la stampa cinquecentesca: *Statuta Vercellarum*, ff. 110 v, 111v.

più avanti, delle parti procedurali¹⁷ che le ‘compilazioni’ non contengono. Inoltre, come si vedrà, il tipo di registro definibile come *compilatus condepnacionum* è un registro derivato dalla spunta di registri di condanne precedenti e ha uno scopo ricapitolativo¹⁸.

Nei registri di bollette le partite a credito del comune si collocavano ad apertura di libro nella pagina di sinistra, mentre nella pagina di destra venivano poste le partite a debito. Nelle partite a credito si collocavano, come si vedrà in modo indiretto più avanti, le entrate derivanti dall’amministrazione della giustizia. Io non prenderò in esame questi registri, come non prenderò in esame la serie delle coppie parallele dei registri di entrate e spese, da una parte, e dei debiti e crediti dall’altra¹⁹. Qualche esempio a quest’ultimo proposito voglio però farlo. Nel registro di entrate e spese del 1385-1386 alle *rationes ordinarie* dei due anni indicati segue, a partire dal f. 65r, la parte del registro dedicata all’entrata (nella colonna a sinistra della pagina) e spesa (nella colonna di destra) straordinaria per l’anno 1386 (della contabilità straordinaria per il 1385 in questo registro non c’è traccia)²⁰. Qui interessa naturalmente l’*intrata extraordinaria*, come conferma la prima partita a f. 65r:

Faciotus de Vassallis texaurarius comunis Vercellarum debet dare quos recepit de uno quaterno condemnationum sine quarto factarum per dominum Cominum de Suardis potestatem hoc anno, die decimo mensis februarii

lbr. 17, s. 6, d. 8 ter(tiorum).

Va precisato che, in questa contabilità, il dare e l’avere del comune è posto in capo al tesoriere del comune, che riceve o eroga somme di denaro risultando di volta in volta, nei confronti del comune, debitore o creditore²¹. Nella colonna del dare

¹⁷ In esse si trovano rimandi ai registri delle inquisizioni (« prout in actis curie nostre plenius continetur »).

¹⁸ Registri definiti per mezzo del participio *compilatus* con funzione di aggettivo (*liber compilatus*) non sono del resto una caratteristica propria del solo settore della documentazione giudiziaria: si veda per es. il « Liber compilatus debitorum comunis [.....] impositionis salis gabelle comunis Ver[cellarum non] levati ... » per l’anno 1378 e 1379 (Vercelli, Archivio Storico Civico, Armadio 74) [ringrazio Giorgio Tibaldeschi per avermi aiutato a individuare questo registro].

¹⁹ Su questi registri si veda FERRARI 2001. Sul ruolo delle condanne nelle entrate fiscali signorili qualche accenno in LAZZARINI 2001, che prende in esame il caso gonzaghesco.

²⁰ Con il f. 65 inizia un nuovo fascicolo del registro. Di seguito, nei passi tratti dal registro, darò le cifre in numeri arabi in luogo dei numeri romani dell’originale, dove per altro tali numeri sono accuratamente incolonnati per migliaia, centinaia, decine e unità, come se si trattasse di una numerazione posizionale. Le abbreviazioni *lbr.*, *s.* e *d.* stanno per *libras*, *solidos* e *denarios*; *fo.* sta per *folio*.

²¹ Per un esempio di entrata relativa a un credito del tesoriere verso il comune, nella partita a fianco di quella appena citata si legge: « Debet habere idem Faciotus datos mutuo Dominicho de Talia pro certis utensilibus emendis et reparationibus fiendis ... ».

(quindi dei crediti del comune), dopo due partite che qui non interessano, che seguono quella sopra citata, si legge ancora:

Item quos recepit et exegit de taleis, condemnationibus et aliis extraordinariis cum quarto, cassatis per Antonium de Maxino dictum Serrachonum de mensibus ianuarii, february et marcii millesimi suprascripti, scriptis in credito ipsi Antonio officiali super exacionibus cum quarto in libro de quarterio albi et nigri partitorum Vercellarum sive debitorum et creditorum, in fo. 45 lbr. 380, s. 10.

Le condanne pecuniarie e altre entrate si dividevano dunque in due diversi tipi: *cum quarto* e *sine quarto*. A f. 69r si legge ancora:

Item quos recepit de uno quaterno condemnationum sine quarto factarum per dominum Cominum de Suardis potestatem Vercellarum die secundo mensis maii millesimi suprascripti lbr. 42, s. 13, d. 4.

Item quos recepit de condemnationibus et foghagii veteribus et aliis diversis extraordinariis in quartatis, cassatos per Anthonium Serrachonum de Maxino notarium et officialem super exactione cum quarto, scriptos in credito eidem Anthonio in suprascripto libro partitorum, in fo. 45 lbr. 56, s. 7, d. 2.

Quale era la differenza tra i due tipi di entrate? Una partita scritta al f. 71r, pur relativa a un provento non giudiziario, aiuta a capirlo:

Item quos recepit cum quarto de talea imperialium 9 pro grosso posita hoc anno de mense maii, ab illis qui non soluerunt in terminis ordinatis, cassatos per Anthonium Serrachonum et Dominichum de la Muta officiales exactionum cum quarto, et scriptos in credito eis in libro suprascripto in fo. 45 lbr. 81, s. 13, d. 9,5.

Il quarto è quindi l'interesse di mora (ammontante a un quarto della somma dovuta?) maturato sulle somme non corrisposte dai debitori del comune entro il termine stabilito.

A questo punto occorrerà anche dare uno sguardo al più volte ricordato *liber de quarterio albi et nigri partitorum*, altrove detto (invece che *partitorum*) *debitorum et creditorum* (f. 26r)²². Voglio soffermarmi su di esso perché, nella lettura che qui

²² Mentre il registro sinora visto nel *liber partitorum* corrispondente viene detto *liber carte clavarie sive dati et recepti* (f. 44r). I libri *debitorum et creditorum* sono libri di conti le cui pagine sono intestate a debitori e creditori del comune. Quello qui citato reca a f. 1r, sotto l'indicazione dell'anno (1385), la seguente intestazione: « Liber debitorum et creditorum comunis Vercellarum exercentibus officia racionatorum et clavariorum, me Antonio de Centoriis et Dominicho de Bonfiliis ad dicta officia deputatus ».

propongo, intendo valorizzare le connessioni e i rimandi tra registri diversi, lavorando a un dipresso come facevano gli ufficiali finanziari del comune (tesorieri, razionatori, camerari, ecc.), procedendo a una spunta incrociata dei registri. Si è visto che al f. 45 del libro *partitorum*, che reca una coperta divisa in riquadri bianchi e neri (due riquadri sovrapposti sul piatto anteriore, due sul posteriore), dovrebbero trovarsi le entrate che qui interessano. In effetti sul *recto* di quella pagina si legge:

Antonius Serrachonus de Maxino notarius et officialis super exactione cum quarto primis sex mensibus de 1386 debet dare cassatos per eum de uno libro focholariorum (...) et de uno alio libro condemnationum cum quarto factarum per dominum Nerium de Hesis et per dictum dominum Lutherium <de Ruschonibus> per lbr. 411, s. 15, d. 9, facta ratione de dicto exacto hoc anno, die 10^o mensis iulii, in presentia domini vicarii et domini referendarii, per sapientes rationum et camerarios, in summa
lbr. 539, s. 17, d. 2 tertiorum.

Antonius suprascriptus et Dominichus de la Muta officiales exactionum cum quarto ultimis sex mensibus suprascripti anni currentis 1386 debent dare cassatis per eos dicto tempore, videlicet de intrata focholariorum impositorum dictis sex mensibus (...) et de talea imperialium 9 pro grosso imposita de mense maii pro muro civitatis dirupto (...) et de intrata focholariorum grossi pro grosso imposita primis sex mensibus eiusdem anni (...) et pro sale in quartato non levato in terminis ordinatis (...) et pro condemnationibus et aliis intratis in quartatis (...) et pro censibus (...) necnon de foghagio imperialium 27 pro grosso imposito tempore regiminis domini Lutherii de Ruschonibus (...) facta ratione (...) in summa
lbr. 1127, s. -, d. 5 tertiorum.

(...)

Item scriptis in debito predicto Facioto in libro suprascripto, in fo. 65 in ratione extraordinaria conclusa de mense aprilis 1386
lbr. 380, s. 10.

Item scriptis in debito predicto Facioto texaurario in libro suprascripto, in fo. 69 in alia ratione extraordinaria dicti anni
lbr. 56, s. 7, d. 2.

(...)

Item scriptis in debito predicto Facioto in libro suprascripto, in fo. 71 in quadam ratione extraordinaria et sunt pro talea imperiales 9 pro grosso
lbr. 81, s. 13, d. 9,5

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Summa lbr. 1127, s. -, d. 5.

Le somme da me prima citate, estratte dal libro di entrate e spese del 1385-1386, corrispondono a quelle iscritte sul parallelo *liber partitorum* per gli stessi anni.

Accanto ai registri ora menzionati credo (ma una verifica per ora manca) vada considerata altra documentazione. Ad essa si accennerà più avanti. Doveva essere depositata in protocolli notarili ed essere fortemente connessa con la procedura giudiziaria e i suoi esiti di carattere finanziario. Alludo in particolare al meccanismo delle fideiussioni, necessario per stare in giudizio. Il sistema giudiziario, così come lo si vede documentato dai registri superstiti, basava il suo funzionamento sull'esistenza di riserve di liquidità messe a disposizione da privati, fossero o meno professionisti del credito (il più delle volte lo erano). Senza la disponibilità di queste risorse finanziarie il sistema in questione non avrebbe avuto le caratteristiche che invece aveva. Da un certo punto di vista il convenuto poteva subire il giudizio, e il diritto che era accusato di avere leso poteva essere fatto valere in giudizio, in quanto il convenuto stesso era solvibile, era in grado di fare fronte al pagamento di una eventuale condanna pecuniaria²³.

Dicevo prima che la connessione tra le diverse tipologie di registro poteva essere, oltre che di carattere funzionale, di carattere formale-diplomatico. Nei registri che contengono elenchi di pene inflitte di carattere pecuniario (identificati talvolta come compilazioni di condanne: *liber compilatus condemnationum*) si rimandava a un *authenticum*, vale a dire a una scrittura altamente formalizzata, accanto e in dipendenza della quale si ponevano, con ogni evidenza, scritture che non lo erano (gli stessi registri di compilazioni di condanne, che erano in sostanza dei registri contabili). Qualche esempio servirà a chiarire questo punto. Il « Liber diversarum condemnationum », che riporta le condanne pronunciate nel corso di diversi regimi podestarili, inizia a f. 2r con le condanne erogate il 29 maggio 1389 (era podestà Corrado Rusconi)²⁴. Esso

²³ Gli statuti, citati sopra a nota 16, stabiliscono che l'individuo sottoposto a processo debba, se i reati di cui è accusato non prevedano pene corporali (« si causa non fuerit corporalis »), « servare mandata domini potestatis Vercellarum et eius curie et solvere omnem condemnationem que de ipso fieret occasione eorum que in titulo contra ipsum formato continentur, si condemnatio de ipso fieret pecuniaria communi Vercellarum vel parti alteri applicanda vel utrique sub obligatione omnium bonorum suorum et debeat fideiussores seu fideiussorem idoneum vel idoneos dare de predictis » (*Statuta Vercellarum*, f. 110v). Il nesso tra la capacità da parte della persona incolpata di un crimine (il « culpatus de maleficio » dello statuto appena citato) di fornire garanzie idonee, in mancanza delle quali non è ammesso al circuito della giustizia, e il suo radicamento nella società locale è fondamentale: cfr. VALLERANI 2007a. La fideiussione nel sistema che qui si sta esaminando comporta soltanto un impegno di pagamento, non un deposito cauzionale. Essa intrattiene quindi una relazione complessa con la natura del crimine e, di conseguenza, con la pena prevedibile in caso di colpevolezza, che si tratti di una pena pecuniaria, corporale o mista. La questione merita di essere approfondita. Ampia materia di riflessione offre CARBONE 1983 (in particolare le pp. 517-528), che verte però sul « bail process » inglese e poi anche americano.

²⁴ B 300. Sui podestà di Vercelli nell'età di Gian Galeazzo GRILLO 2010, pp. 99-102.

reca memoria al f. 2v di una condanna a 200 lire di moneta pavese contro Marcolino da Vimercate «olim domicellum domini Guidonis de Vicomercato honorabilis potestatis Vercellarum ... eo quia cum una daga vulneravit Iacopinum Exspum tribus vicibus cum sanguinis effusione, ut patet in authenticum»: il rimando, che è anche un rimando di carattere funzionale, è dunque a un *authenticum*. Tali rimandi, nei registri come quello appena menzionato, si contano a decine: così in un registro di condanne pronunziate al tempo del podestà Balzarolo de Badagio, che inizia con le condanne del 12 novembre 1390²⁵; in un registro di condanne del tempo del podestà Paolo Mantegazza, che inizia con le condanne lette il 4 novembre 1391²⁶. Ma soprattutto voglio ricordare un grosso registro che conta di più di 170 fogli, con le condanne (il registro è denominato «*Compilatus omnium condemnationum*») pronunziate dal tempo del podestà Francesco Scotti, nel 1377, fino al tempo del podestà Spinetta della Mirandola, nel 1387²⁷; e un altro «*Liber compilatus condemnationum de malleficiis et extraordinariis*» di quasi 100 fogli relativo alle podesterie degli anni 1377, 1379 e 1380²⁸: in entrambi i rimandi all'*authenticum* (*prout in authentico continetur* oppure *prout in authentico plenius continetur*) tornano più e più volte.

Tale *authenticum* doveva corrispondere ai registri che contenevano i dispositivi delle sentenze di condanna, piuttosto che ai registri delle inquisizioni. Tali registri di condanne (*libri condemnationum*), è bene insistere su questo punto, non coincidevano quindi con libri come quelli menzionati al capoverso precedente, che contenevano, come si è già detto, compilazioni di condanne, vale a dire elenchi sintetici di condannati, pene e motivazioni della condanna, più annotazioni marginali relative al pagamento delle ammende. Essi erano invece concepiti nella forma di presentazioni ordinate, scandite in paragrafi, delle cause discusse di fronte al giudice dei malefici: si aprivano, dopo una solenne intestazione²⁹, con un segno di paragrafo cui seguiva

²⁵ B 299: si vedano i ff. 1v, 2r, 2v, 3r, 5v, 6r, ecc.

²⁶ B 301: cfr. ff. 1r, 3r, ecc.

²⁷ B 7082.

²⁸ B 7083: se ne veda più avanti l'intestazione.

²⁹ Cito da quella del registro B 310, f. 1r: «*Hec sunt condemnationes et sententie condemnationum pecuniarium date late et facte et in hiis scriptis sententialiter promulgate per egregium militem dominum Antonium Vicecomitem potestatem Vercellarum pro illustri principe magnifico domino domino comite Virtutum, Mediolani et cetera imperiali vicario generali, contra et adversus infrascriptos homines et personas pro infrascriptis per eos et quolibet ipsorum commissis et perpetratis, ventilate et examinate sub examine laudabilis et sapientis viri domini Antonii de Pontremolo licentiatum in iure, vicarii et assessoris prefati domini potestatis, cum consilio voluntate et deliberatione curie prefati domini potestatis, et scripture per me Philipinum de Lerea notarium et officialis comunis Vercellarum sub anno a nativitate Domini currenti 1383, indictione sexta, die duodecimo mensis decembris.*

l'identificazione del condannato (per esempio, «§ Antonium dorerium de Arborio habitator Vercellarum in vicinia Sancti Iuliani») e continuavano con un capoverso in cui si esponevano gli elementi essenziali della causa³⁰, cui seguiva la menzione sintetica delle norme violate dal convenuto: «Comitendo predicta contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum». Venivano quindi riassunte le fasi procedurali con un rimando finale agli *acta dicte nostre curie*, vale a dire ai registri delle inquisizioni³¹. Seguiva la condanna del podestà, aperta dall'avverbio *idcircho*, pronunciata in forma soggettiva:

Idcircho nos Luterius de Rusconibus miles, potestas suprascriptus, secuti formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum et omni alio iure modo causa et forma quibus melius possumus et debemus, predictum

§ Antonium dorerium

in lbr. 12, s. 10 Papiensium,

dandis et solvendis thesaurario comunis Vercellarum, nomine ipsius comunis recipienti, in pecunia numerata tantum, sine aliqua compensatione admitenda, infra decem dies proxime venturos

Nos Antonius Vicecomes miles Vercellarum potestas, secutus formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum et omnis alii iuris via modo causa et forma quibus melius possumus et debemus et vigore nostri arbitrii nobis in hac parte concessi, infrascriptas condemnationes pecuniarias et sententie condemnationum pecuniarium contra infrascriptos homines et personas, sedentes pro tribunali super lobia nova broleti comunis Vercellarum, in publica et generali contione sono tubarum et campanarum more solito convocata et congregata, damus sententias et in hunc modum proferimus, videlicet ... ».

³⁰ Cito da un *liber condemnationum* del 1385 (B 258), podesteria di Loterio Rusconi di Como, un registro molto danneggiato nella parte iniziale, dove si trovano una serie di fogli malamente strappati [ma si veda l'intestazione a f. 29r: «Hec sunt condapnaciones corporales sub conditione et pecuniarie et sententie condapnationum corporalium sub conditione et pecuniarium ...]. Il primo superstite per intero è il 21, dal quale cito quanto riguarda il processo contro il *dorerius* Antonio. Il capoverso in cui vengono esposti gli elementi essenziali della causa, con qualche omissione, è il seguente: «Contra quem procesum est per nos <Luterium de Ruschonibus potestatem etc.> et dictum nostrum iudicem malleficiorum per inquisitionem contra ipsum Antonium formatam et maxime ex denuncia Avondini sartoris consulis vicinie Sancti Iuliani continenti quod cum Zaninus de Rodobio civis Vercellensis, habitans in dicta vicinia, esset super hostium domus ipsius Zanini, ideo predictus Antonius dorerius malo modo et ordine, scienter et dolose, tractate et appensate, animo irato fecit insultum et agressuram contra et adversus personam ipsius Zanini Et predicta comisa et perpetrata fuerant per suprascriptum Antonium dorerium de anno presenti et mense aprilis proxime preteriti in dicta vicinia Sancti Iuliani prope domum habitacionis ipsius Zanini, inter hostium dicte eius domus et banchum, coheret ab una parte ... ».

³¹ «Et nobis et dicte nostre curie legitime constat dictum Antonium comisise et perpetrasse omnia et singula contenta in dicta inquisitione et ea vera esse per confessionem ipsius Antonii coram dicto nostro iudice malleficiorum sponte factam. Cui Antonio, ibidem presenti et intelligenti, per dictum nostrum iudicem malleficiorum datus et assignatus fuit certus terminus defensionis, iam elapsus, ad omnem eius defensionem faciendam, si qua facere volebat et intendebat de predictis. Et nullam fecit, prout hec et alia in actis dicte nostre curie plenius continetur ».

sub pena quarti pluris, sedentes ut supra in hiis scriptis sententiamus condapnamus et condapnatum esse pronuntiamus.

Quest'ultimo capoverso è fondamentale dal punto di vista che qui si assume, dato che stabilisce il passaggio dalla fase giudiziaria della causa a quella finanziaria: la pena pecuniaria imposta al condannato andava pagata al tesoriere del comune di Vercelli in contanti, senza che potesse essere ammessa alcuna compensazione (vale a dire senza che si potessero equilibrare partite diverse di dare e avere nei confronti dell'istituzione poste in capo al condannato)³² entro quindici giorni sotto pena del quarto.

Occorre, prima di procedere, dire soltanto che in calce ad alcune di queste condanne, venne registrato il nome del fideiussore, il quale (non si mancò di ricordare) aveva rinunciato ad avvalersi delle eccezioni legali a sua protezione (a protezione, come si legge negli *instrumenta* notarili, del debitore 'secondario')³³. La questione delle fideiussioni, cui si è già accennato e su cui si tornerà, è un anello fondamentale della catena che, garantendo il pagamento dell'ammenda, collega saldamente l'esercizio della giustizia alle sue ricadute finanziarie. La fideiussione giudiziaria doveva generare un flusso documentario parallelo, che veniva depositato, come sopra si accennava, nei protocolli dei notai nonché, se il fideiussore esercitava il credito in forme professionali, nei libri della sua azienda.

Oltre che all'*authenticum* ora menzionato, nei registri di compilazioni di condanne si trovano rimandi ad altre scritture, alcune in registro altre probabilmente corrispondenti a veri e propri *instrumenta*. Inoltre all'interno di tali registri, caratterizzati da un più basso livello di formalizzazione rispetto agli altri, sono presenti a margine anche vere e proprie scritture con sottoscrizione del notaio ufficiale che le aveva redatte. Lo si vedrà più avanti.

Tutto ciò ha a che fare con la legittimità della procedura e con la credibilità della documentazione nella quale essa veniva depositata, dalla denuncia del crimine al pagamento dell'ammenda. Ad altro discorso mi sembra rimandino, almeno dal punto di vista che ora si assume, le pene di carattere non pecuniario, quelle *corpora-*

³² Sul principio contabile della compensazione negli spazi alpini lombardi del tardo medioevo si veda DELLA MISERICORDIA 2015; un caso vercellese è studiato da OLIVIERI 2016. In realtà tali compensazioni erano poi, almeno in certi casi, fatte valere, come assicurano certe note marginali dei registri detti *compilati condapnationum*, di sopra già menzionati: cfr. oltre, testo rel. alla nota 54.

³³ « Pro quo Antonio fideiussit

§ dominus Iohannes de Sonomontis ob(ligando), renunc(iando) et cetera ».

les sive sanguinis pure, non quelle *sub conditione*, per riprendere il dettato degli statuti viscontei di Vercelli³⁴.

Naturalmente la giustizia di cui qui si stanno esaminando le ricadute finanziarie basava la sua ragione d'essere su motivazioni che avevano rilievo sul piano ideale e politico, come d'altra parte si può leggere negli *incipit* di certe disposizioni presenti nella sezione *De maleficiis et ferutis* del libro quarto degli statuti del 1341³⁵. Erano in definitiva tali ragioni che rendevano necessario e sostenevano l'apparato giudiziario preposto alla repressione dei crimini: nei verbali della procedura non si manca di dichiararlo. Il crimine, lo si è già visto, viene commesso « contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum »³⁶, espressione presente in una formula che segue l'esposizione del fatto delittuoso e delle sue circostanze. La stessa formula si trova (con la medesima funzione e posizione: il formulario è in parte lo stesso) nei *libri inquisitionum*, talvolta più riccamente articolata: in una inquisizione per una rissa avvenuta in Masserano, località sita a est di Biella, apertasi nel giugno 1390 contro tal Giovanni Torceto, si legge che Giovanni aveva commesso i fatti contestati (« comitendo predicta »), oltre che contro le norme contenute negli statuti e ordinamenti comunali, « contra honorem regiminis prefati domini potestatis », che era allora il milanese Balzarolo Pusterla; altre volte, oltre alla violazione di statuti e ordinamenti, si contestò la violazione dell'*honor et pacificum statum potestatis et comunis Vercellarum*³⁷; oppure, in un percepibile crescendo di gravità (traggo quanto segue da un registro di inquisizioni iniziato all'indomani della restituzione di Vercelli ai Visconti, nell'agosto 1377³⁸), contro il « pacificum statum magnifico-

³⁴ Si veda sopra, nota 16.

³⁵ *Incipit* che riprendono celebri passi delle *leges* civili e canoniche, come « ut defectu accusatorum maleficia non remaneant impunita, statutum est ... » posto all'inizio del capitolo che legittima l'*inquisitio ex officio* (*Statuta Vercellarum*, f. 109r), oppure « ut propter opiniones et glosarum diversitates volentes accusare ab accusatione non repellantur, statutum est ... » che introduce la disposizione sugli ammessi all'accusa *in publico crimine* (*ibidem*, f. 109v), o ancora, al principio del capitolo successivo, relativo alla citazione dell'accusato, « ut processus ordinate fiant et pene imponende non prolongentur dilationibus, statutum est ... », per fare solo alcuni esempi.

³⁶ B 258, f. 21r, e si veda ff. 21v, 22v, 23r, 23v, ecc.

³⁷ B 250, f. 7r, e cfr. 8r, 9r (a partire da qui « contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum ac contra honorem regiminis et curie prefati domini potestatis »), 11r, 17r, 19r, 24r, 30r. Altre volte, in questo stesso registro, la formula è ceterata: 26r, 27r, ecc.; cfr. per esempio B 264, ff. 1v (« contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum et honorem dicti domini potestatis »), 6v (« Comitendo predicta et cetera »), ecc.

³⁸ B 252: la prima inquisizione iniziò il 7 luglio 1377; l'ultima causa del registro muove da un'accusa presentata nel giugno 1378.

rum dominorum nostrorum »; o persino, nello stesso periodo e in un caso di tradimento e ribellione,

contra Deum et iusticiam et contra honorem et pacificum statum predictorum magnificorum dominorum nostrorum ac contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum et in magnum dampnum et preiudicium dicti comunis et hominum Vercellarum ac contra formam decreti magnifici et excelsi domini nostri domini Galeaz Vicecomitum Mediolani, Vercellarum et cetera, imperialis vicarii generalis ³⁹.

Il crimine, quindi, non ledeva solo statuti e ordinamenti. Questi ultimi costituivano la *lex* particolare che, in armonia con la *lex comunis* (e fatto sempre salvo il volere del principe, che derogava ad ogni legge⁴⁰ e poteva quindi intervenire a modificare o annullare la sentenza), definiva il quadro dei comportamenti devianti e il genere e l'ammontare della pena. Il crimine costituiva un attentato all'*honor* del podestà e al pacifico stato del comune e, nei casi più gravi, all'*honor* e al pacifico stato del principe, e persino all'ordine divino e al piano astratto della giustizia, *Deum et iustitiam*.

A questo *climax* grazie al quale si ascende tutta la scala degli ordinamenti, delle istituzioni, delle magistrature e dell'*honor*, che costituisce una componente delicatissima dello *status* di istituzioni e uomini che ne assumono gli incarichi⁴¹, corrispondono i comportamenti concreti soggetti all'attenzione dei giudici: si va dalla repressione dei crimini gravi, degli *enormia malleficia* che ledono l'ordine pubblico, alla repressione di crimini di grado minore, testimonianza di una resistenza spicciola e quotidiana contro le ramificazioni locali del potere visconteo, o dei consueti episodi di insulti, risse, furti, adulteri e via dicendo, fino alla repressione di piccole violazioni di norme statutarie di ambito commerciale o relative alla polizia civica⁴². Qui, nel mettere a fuoco uno degli aspetti di maggiore rilievo di questa politica repressiva, quello di carattere fiscale, si compie una scelta che dipende da un aspetto peculiare di questa giustizia penale tardomedievale, che infliggeva nella grande maggioranza dei casi pene di carattere pecuniario, come bene attestano i registri giudiziari superstiti. La conservazione di queste serie di registri, come si diceva al principio di queste pagine, è dovuta proprio alla loro rilevanza fiscale. Tuttavia il prevalere delle pene pecuniarie

³⁹ B 252, rispettivamente ff. 1v, 6v e 9v (qui si procede contro « publicos et famosos latrones ac stratarum cursores et depredatores » colpevoli di *enormia malleficia*).

⁴⁰ BLACK 2009, pp. 11-29; BLACK 2015.

⁴¹ CHITTOLINI 1989, che verte sugli ufficiali del secondo Quattrocento sforzesco, con considerazioni di valore generale per gli ufficiali tardomedievali; per la Toscana del Quattrocento si veda SALVADORI 2000, pp. 116-119.

⁴² TIBALDESCHI 2014; CAMPISI 2018; DOSSENA 2018.

non è un riflesso distorto delle logiche della tradizione archivistica, ma un dato strutturale della realtà giudiziaria tardomedievale, dovuto al fatto che l'esercizio della giustizia era inteso anche come una risorsa sulla quale i regimi politici facevano grande affidamento per finanziare i loro disegni.

La procedura applicata dall'apparato giudiziario per la repressione dei *maleficia* generava quindi, come si è già visto, una serie di scritture che tenevano memoria del procedimento e al tempo stesso legittimavano l'esecuzione della pena. Ai fini di una analisi formale, effettuata mediante gli strumenti della diplomatica, di queste scritture o anche soltanto di una loro definizione tipologica e funzionale si può provare ora a partire, procedendo per così dire in senso contrario, dall'esame cursorio di due registri derivati dello stesso genere cui di sopra si è già più volte accennato: si tratta di due *Libri compilati condempnacionum*, come si legge con qualche variante sul primo foglio dei due registri (Figg. 2 e 3) ⁴³.

La definizione, come si accennava, è efficace nell'individuare in modo immediato il carattere derivato di questo genere di registri. Tuttavia è bene non fare troppo assegnamento su queste definizioni, dato che registri di denominazione più semplice, come *Liber certorum condempnacionum*, *Liber diversarum condempnacionum* o semplicemente *Condempnaciones* ⁴⁴, sono da un punto di vista formale e funzionale del tutto identici alle compilazioni di condanne prima menzionate. Si tratta di documentazione redatta nel corso di lavori di rendicontazione, derivante, per ciò che riguarda almeno lo specchio centrale della pagina, dai registri di condanne di cui si è parlato ⁴⁵. Tali compilazioni di condanne (*compilati condempnacionum*) erano il riflesso e lo strumento delle fasi che seguivano la pronunzia delle condanne e conducevano alla riscossione delle pene oppure, almeno in certi casi, alla loro cassazione.

Sulla natura di registro derivato del *compilatus condempnacionum* vale la pena insistere: come si legge nella pagina di apertura del registro che reca la segnatura B 7083, esso è un *Liber compilatus* delle condanne irrogate nel corso dei regimi podestarili di Francesco Scotti (1377) e dei suoi immediati successori fino al 1380. La *compilatio* tuttavia è successiva. Risale all'anno dopo, 1381, al tempo del regime del podestà milanese Lafranco de Porris:

⁴³ B 7082, f. 1r: « Compilatus omnium condempnacionum factarum tempore regiminis egregii viri domini Francisci de Scotis honorabilis potestatis Vercellarum et districtus sub anno currenti 1377 usque ad tempus regiminis egregii et spectabilis militis domini Antonii Vicecomitis honorabilis potestatis Vercellarum et aliorum regiminum inde secutorum (SN) ». E si veda qui oltre, testo relativo alla nota 46.

⁴⁴ Rispettivamente B 7084, B 300 e B 299.

⁴⁵ Si veda sopra, testo relativo alle note 24-31.




Fig. 2 - Intestazione del *Liber compilatus condempnacionum* B 7082.

Liber compilatus condempnacionum de malleficiis et exstraordinariis factum tempore regiminum dominorum Francisci Scoti de Placencia et egregii militis domini Azonis ac Georgii militis domini Iohannis de Lucha potestatum Vercellarum 1377, 1379 et 1380. Et que compilatio dictarum condepnacionum facta et compilata fuit tempore regiminis egregii et spectabilis viri domini Lafranchini de Porris de Mediolano potestatis honorabilis Vercellarum 1381, indicione quarta, de mense marcii dicti anni ⁴⁶.

Esso è quindi uno strumento riassuntivo, frutto di un processo redazionale diverso da quello dei registri di inquisizioni e dei registri di condanne. Questi ultimi due si basano su scritture preparatorie, mentre il *compilatus* deriva da una revisione di anteriori registri di condanne.

Converrà ora soffermarsi su alcuni aspetti dei *Libri compilati condempnacionum*, con particolare riguardo sulla struttura di base delle singole entrate, assai formalizzata pur nell'aspetto dimesso della *mise en page* della scrittura, e sulle loro, per altro non sempre presenti, aggiunte marginali, anch'esse dotate di un buon grado di formalizzazione.

Le entrate si dispongono in serie sotto una intestazione che indica che le condanne, di cui segue elenco, vennero pronunciate in un certo determinato giorno nel corso del regime di un determinato podestà ⁴⁷. La singola entrata consta del nome del condannato, della somma che venne condannato a pagare e del motivo della condanna. Ciascuna entrata è quindi organizzata in tre capoversi, come nell'esempio che segue (Fig. 4):

Condepnationes facte tempore regiminis suprascripti domini Franci Scotis potestatis ut supra
1377 die penultimo ianuarii.

Iacobus filius Buzini Leboris de
Veverono districtus Vercellarum

in libris mille Papiensium

eo quia dictus Iacobus comisit
homicidium in persona Henrici de
Henrigacio de dicto loco.

Antonius de Casale

in libra 1 tertiorum

eo quia inventus fuit per dominum collateralem

⁴⁶ B 7083, f. 1r.

⁴⁷ Le condanne irrogate dal tribunale dei malefici venivano pronunciate dal podestà periodicamente tutte insieme « ad lobiam ubi leguntur condempnationes maleficiorum » (*Statuta Vercellarum*, f. 110r, cfr. f. 112r).

L'ultimo capoverso può essere talvolta concluso da un riferimento agli statuti cittadini, una cui norma specifica è stata violata dal reo, come nell'esempio in nota⁴⁹, o all'*honor regiminis* o all'*honor domini nostri* lesa dagli atti commessi dai condannati, nel caso di crimini più gravi, come si può vedere da altri due esempi offerti in nota relativi a due capoversi che concludono altrettanti elenchi di uomini condannati alla massima pena pecuniaria, mille lire di moneta pavese⁵⁰. A ciò si aggiunga che in certi casi, come ho già detto di sopra e come risulta anche dal secondo dei due esempi appena addotti, è presente un riferimento a un altro registro, indicato come *authenticum*, che deve, come si è già detto, corrispondere al registro delle condanne.

Infine, per aggiungere un altro elemento alla casistica qui illustrata (ma si tratta di un elemento di tutto rilievo), si hanno entrate in cui come ultima voce viene ricordato il nome del fideiussore che ha convenuto di prestare garanzia del pagamento della condanna⁵¹.

Il registro che ho preso ora ad esempio, il *compilatus condemnationum* che inizia con le condanne irrogate nel corso del regime del podestà Francesco Scotti, presenta questa impostazione articolata ma semplice, a una sola colonna, per i primi 81 fogli. Segue, a f. 82r, un esempio di aggiunte marginali che nell'altro *compilatus* qui preso in esame, il B 7083, sono presenti fin dall'inizio. Queste aggiunte non sono semplici postille a margine. Hanno anzi una struttura e una disposizione (a sinistra e a destra dell'entrata centrale) codificate e hanno rilievo per le procedure connesse con il pagamento delle ammende. Vediamo subito un caso dal registro studiato finora. Nell'esempio mostrato nella figura 5⁵², di cui si offre qui sotto una trascrizione, una persona diversa dal condannato, con ogni evidenza il fideiussore, paga a quattro e più anni dalla pronuncia della condanna (gennaio 1383), con l'intenzione di recuperare in seguito il denaro dal condannato, una somma che corrisponde all'ammontare della condanna maggiorata di un quarto circa:

⁴⁹ « ... | Laurencius de la Malvaxia | in lbr. 2 tertiorum | Eo quia inventus fuit per dominum collateralem non habere mensuras applicatas, contra formam et cetera <scil. contra formam statutorum communis Vercellarum » (B 7082, f. 9r).

⁵⁰ « Et quia omnes superius nominati derobaverut certos homines de pluribus bestiis contra honorem regiminis » (B 7082, f. 4r); « Eo quia omnes superius nominati multa mala comiserunt contra honorem illustris domini nostri, prout in autentico continetur » (B 7082, f. 9r).

⁵¹ « Alaxina uxor condam Antonii de Bonello | in l. 3, s. 6, d. 8 tertiorum | Eo quia dicta Alaxina dixit verba iniuriosa domino Antonio de Vassallis, prout in autentico continetur. | Pro qua fideiussurunt | § Sucius de Maxino, | § Iohannes de Casaligualonis » (B 7082, f. 5v); « Henricus de Monest filius quondam Henrici teotonici | in lbr. 4 tertiorum | eo quia vulneravit Margarinam de Candia duabus percussionibus cum sanguinis effusione, prout in autentico continetur. | Pro quo fideiussit | § Maffiolus de la Strata » (B 7082, f. 18r).

⁵² B 7082, f. 82r.

Bartholomeus de Maxino	Iohannes filius Olmeti de Gatnaria	1387, die primo octubris.
	in lbr. 1, s. 10, d. 6 tertiorum, ultra id quod solutum est in authentico	Soluit Bartholomeus de Maxino animo recuperandi ab ipso de sorte et quarto
	eo quia percussit Antonium de Masario prout in authentico continetur.	lbr. 1, s. 18, d. 1,5.




Fig. 5 - *Liber compilatus condemnationum* B 7082, f. 82r.

Invece in un esempio tratto dal registro B 7083 a pagare l'ammontare della condanna più il quarto con quasi quattro anni di ritardo fu il condannato: manca l'annotazione a sinistra, è presente solo quella a destra perché a effettuare il pagamento fu il condannato stesso⁵³:

Casparum fornarium	1381, die 11 iulii.
in s. 13, d. 4 tertiorum	Soluit de sorte et quarto
eo quod inventus fuit per dominum militem non habere aliquam quantitatem panis ad vendendum contra formam statuti comunis Vercellarum.	s. 16, d. 8 tertiorum.

⁵³ B 7083 f. 11v.

L'interesse di queste note aggiunte sui due margini è grande. Una casistica ampia mostrerebbe le diverse eventualità che si verificavano, riguardo a tali pagamenti, dopo la pronuncia della sentenza. Il punto più rilevante mi sembra il ruolo che in questa giustizia assumeva la mediazione finanziaria (lo vedremo bene parlando dei registri di inquisizione) e le operazioni contabili innescate dai processi di pagamento delle condanne pecuniarie. Si trattava di affari che coinvolgevano più persone: il condannato, il suo fideiussore, il podestà, il tesoriere del comune, i notai addetti a vari uffici; e riguardavano più scritte.

Nel giugno 1379 Giovanni de Casalino venne condannato per una rissa al pagamento di 3 lire di moneta pavese. Nel febbraio 1381 su mandato del podestà la condanna venne *deliverata*, vale a dire, come si può ricavare da confronti con altre note consimili, scontata da Graziano da Lignana, probabilmente il tesoriere del comune, grazie a una compensazione con una somma che il condannato doveva ricevere dal comune (*quamdam eius bullam*). La nota ricorda che l'atto di compensazione venne sottoscritto da un notaio, Giorgio Testa (che da un'altra nota apprendiamo essere il camerario)⁵⁴:

1381, die 26 februarii.
Mandato domini Lafrancholi Porri potestatis Vercellarum deliverata est dicta condamnacio dicti Iohannis lbr. 2, s. 10 tertiorum Graciano de Leygnana, compensata cum quadam eius bulla facta et cetera.
Georgius Testa subscripsit.

Iohannem de Casalino filium condam Ricardini habitatorem Vercellensem vicinie Sancte Agnetis

in l. 3 Papiensium

pro quo Iohanne fideiussit

§ Antonius Oliarium filius condam Iohannis civis Vercellensis

eo quod predictus Iohannes fecit rixam et rumorem cum Iacobo de Casalino cum sanguinis effusione, prout in authentico continetur.

In un'altra entrata dello stesso registro, relativa a un Bertolino da Cremona, condannato nell'agosto 1379 in 10 soldi di moneta pavese per aver violato il copri-fuoco, la nota sul margine sinistro informa che nel settembre di due anni dopo

⁵⁴ B 7083, f. 60r: la condanna di Giovanni fa parte della serie di condanne pronunciate al tempo del regime di Azzone Visconti, il 13 giugno 1379. Si noti che la condanna è espressa in moneta pavese, mentre la *deliveratio* in denari terzoli. La scrittura al centro della pagina è attraversata da linee sinuose come ulteriore segno di avvenuto pagamento.

l'intera condanna venne scontata per ordine del podestà dal tesoriere Paolo da Novara, compensando con una sua *bulla*, «prout in libro compensationum continetur» (f. 62v, si veda anche f. 78r)⁵⁵.

Non insisterò oltre, lasciando a futuri contributi lo spazio per illustrare con più larghezza l'interesse di queste note marginali. Vorrei ora, prima di concludere, soffermarmi su alcuni aspetti dei registri delle inquisizioni. Come dicevo all'inizio questi registri appaiono, nel confronto con gli altri, come i più formalmente strutturati, anche perché le singole inquisizioni, che occupano in genere più pagine, sono composte, come è ben noto, da una successione codificata di atti redatti sulla base di un formulario stabilito⁵⁶. Un registro del 1377, risalente quindi a quel podestariato di Francesco Scotti che tanto rilievo ha nella superstita documentazione giudiziaria viscontea, reca sul margine sinistro delle pagine delle note che individuano, mediante una sintetica definizione, l'atto giudiziario verbalizzato a fianco, a partire dal primo atto dopo la formulazione dell'accusa⁵⁷. Tralascio qui di riassumere la successione dei capoversi iniziali del verbale-tipo di una causa⁵⁸, ma offro un esempio trascrivendo l'inizio di un procedimento da un *liber inquisitionum* degli anni 1390-1391 (si veda la Fig. 6)⁵⁹:

⁵⁵ Bertolino fu condannato «eo quod inventum fuit per dominum militem in taberna domus Antonii de Allegro post tercium sonum campane, contra formam statutorum comunis Vercellarum». Nella nota marginale si legge «liverata est dicta condampnacio Paulo de Novaria mandato domini potestatis Vercellarum, compensando in eius bulla, prout in libro compensationis continetur». Anche in questo caso il testo al centro della pagina è cassato mediante due linee sinuose. L'entrata a f. 78r, relativa alla condanna di una *Ymiglota pedisequa*, reca una nota sul margine sinistro del tutto simile e venne cassato mediante lineatura.

⁵⁶ Una discussione sullo stato della ricerca sulla procedura nei tribunali cittadini di età comunale in VALLERANI 2007b.

⁵⁷ B 252. Sul podestariato del piacentino Francesco Scotti a Vercelli cfr. GRILLO 2010, pp. 84, 100 e sgg.

⁵⁸ Costituiti dalla data di avvio del rito, della natura *ex officio* o più raramente accusatoria del processo, del nome degli inquisiti preceduti da segni di paragrafo, della formulazione dell'accusa, della eventuale dichiarazione che i giudici intendono procedere nella causa, dell'elenco di nomi di «testes qui scire debent veritatem de predictis» (B 252, f. 22r).

⁵⁹ B 250, f. 24r: si tratta, come recita il frontespizio a f. 1r, del «Liber inquisitionum denuntiarum querellarum citationum responsionum et fideiussionum ac aliorum diversorum processuum et actuum» fatti al tempo del regime dell'*egregius miles* Balzarolo de Pusterla di Milano podestà di Vercelli e del suo successore, l'*egregius miles* Balzarolo de Badagio di Milano. Per l'articolazione della procedura del rito inquisitorio mi limito a rimandare a FOWLER MAGERL 1994.

1390, die vigesimoquinto mensis septembris.

Hec est quedam inquisitionis et titulus inquisitionis que fit et fieri intenditur per prefatos dominos potestatem et iudicem et quemlibet ipsorum contra et adversus

Condempnatus die 12 novembris.
Nigrum de Pectenatis civem Vercellensem

In eo, de eo et super eo quod ad aures et noticiam prefatorum dominorum potestatis et iudicis et cuiuslibet ipsorum, fama publica precedente et clamorosa insinuatione subsequente, non quidem a malivolis sed ab honestis et fidedignis personis, pervenit et maxime ex significatione et querela Castellini de Torraccio laboratoris, continente quod predictus Niger de Pectenatis malo modo et ordine, scilicet et dolose ac animo irato (...), committendo predicta contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarie ac contra honorem regiminis et curie prefati domini potestatis.

Super quibus omnibus et singulis et cetera⁶⁰.

Et de predictis sciunt veritatem

uxor Torrazoni,
uxor Iacomoni de Bestiis,
(...)

Noterò soltanto la presenza sistematica sul margine sinistro della pagina iniziale di ciascuna causa, in genere in corrispondenza con il nome del convenuto, di una nota che sintetizza l'esito del processo, nella forma del participio *condempnatus* o *absolutus* più la data della pronuncia della sentenza. Tale nota, pur scritta in un secondo tempo e talvolta da un'altra mano, costituisce parte invariabile della struttura della pagina. Recando la data della condanna, essa funge da rimando ai registri di condanne di cui si è parlato.

A queste formulazioni preliminari tiene dietro una dichiarazione iniziale dell'imputato (a meno che, naturalmente, non sia contumace): costituito di fronte al giudice dei malefici, egli giura di dire la verità, quindi gli viene letta e volgarizzata l'imputazione e lui dichiara, a sua volta, la verità o la falsità di quanto contenuto nell'in-

⁶⁰ Di questa formula ceterata si legge per intero uno *specimen* al f. 2r del registro: « Super quibus prefatus dominus potestas et dominus Iohannes de Schiziis vicarius et locumtenens domini iudicis maleficiorum intendunt veritatem inquiri et, ea reperta, contra ipsum Gualtherium procedi et dampnari ac ipsum puniri iusta formam statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii ».

quisizione. La nota a margine di questo capoverso indica questa fase processuale come *responsio*, altre volte come *confessio*, se il convenuto dichiara che il contenuto dell'inquisizione risponde a verità. Ad essa seguono, riprendendo le definizioni poste a margine, il *terminus* concesso alla persona soggetta al procedimento per fare le sue difese, la *promixio* della stessa di obbedire agli ordini del giudice e di pagare l'ammenda impostagli se condannata («et solvere omnem condemnationem»), la *fideiussio* prestata da un fideiussore su preghiera e istanza dell'imputato. Naturalmente ci sono varianti determinate dalle circostanze. Il giudice può emanare nei confronti del *servitor* del comune l'ordine di citare in giudizio gli accusati: è l'*impositio citationis*, cui segue la *rellatio citationis* che verbalizza l'esecuzione dell'ordine di citazione, ecc. L'ordine di queste parti può variare leggermente. In ogni caso quanto si vuole qui porre in rilievo, in coerenza con il punto di vista che si è assunto, è che negli schemi formali della causa l'imputato presentatosi in giudizio, prestato giuramento e pronunciata la sua dichiarazione preliminare di innocenza o colpevolezza, dichiara di voler obbedire agli ordini del giudice e pagare l'eventuale condanna impostagli, nominando un fideiussore. Quest'ultimo è l'elemento che garantisce il buon esito finanziario della procedura.

<i>commissio servitoris</i>	il giudice dà mandato al <i>servitor comunis</i> di convocare l'inquisito di fronte al giudice per subire il processo;
<i>responsio servitoris</i>	il <i>servitor</i> dichiara al notaio dei malefici di aver eseguito il mandato del giudice;
<i>responsio</i> o <i>confessio</i>	dichiarazione iniziale dell'accusato: costituito di fronte al giudice dei malefici, giura di dire la verità, quindi gli viene letta e volgarizzata l'accusa e l'accusato dichiara la verità o la falsità di quanto contenuto nell'inquisizione;
<i>terminus</i>	termine di tre giorni concesso dal giudice all'accusato per fare le sue difese;
<i>promixio</i>	promessa dell'accusato al giudice e al notaio dei malefici di obbedire agli ordini del giudice e di pagare l'ammenda impostagli se condannato;
<i>fideiussio</i>	fideiussione prestata da uno o più fideiussori su istanza dell'imputato.

Tab. 2 - Atti che seguono l'apertura del processo (convenuto non contumace).

Il ruolo del fideiussore è dunque fondamentale nel garantire la solvibilità dell'accusato e l'esecuzione delle condanne pecuniarie. Esso è anzi una componente costitutiva del processo, tanto da avere un ruolo codificato entro la struttura formale degli atti di causa. Il suo operato consente alla macchina giudiziaria di ottenere uno dei suoi scopi e costituisce uno dei punti di giunzione tra il mercato privato del denaro, con il suo arsenale di strumenti documentari, e l'apparato finanziario del comune, la sua struttura burocratica e il suo sistema di scritture. Documenti e scritture poste in essere dallo stesso corpo di operatori documentari, i notai cittadini attivi per i privati e inseriti negli snodi più delicati del sistema di uffici del comune.

Per lo studio delle ricadute sociali e politiche del sistema giudiziario penale vercellese dell'età di Gian Galeazzo Visconti la redazione di una prosopografia completa, per quanto possibile, dei fideiussori che offrono i loro servizi al tribunale dei malefici è quanto mai auspicabile. Essa costituirebbe uno strumento per comprendere aspetti importanti sia del funzionamento della giustizia sia per far luce su certi funzionamenti dell'apparato finanziario comunale.

Concludo in modo provvisorio. Del sistema dei registri giudiziari, che confina e si prolunga nel sistema dei registri finanziari, non è possibile forse restituire una immagine completa. È possibile che di alcune tipologie non siano sopravvissuti esemplari, mentre altre, come si è visto, sono sottorappresentate (è il caso dei registri di condanne, da cui derivano i *compilati condepnacionum*). In ogni caso essi sono frutto di processi redazionali diversificati per articolazione e complessità. Gli *autentica*, ovvero i registri di inquisizione da una parte e i registri delle condanne dall'altra, dovevano essere il risultato finale di una scrittura in più fasi simile, per l'articolazione del processo redazionale, al sistema dei protocolli notarili. Lo si vede chiaramente, prendendo ad esempio i registri di inquisizione, dall'impostazione ordinata della pagina, per blocchi discreti di testo; dal fatto che le cause non si susseguono in stretto ordine cronologico; dai pentimenti e dalle depennature, dalla lineatura presente (di cui in un caso è dichiarato il significato⁶¹), costituita soprattutto da una linea curva che chiude, contornandola, la colonna di scrittura pagina dopo pagina, che sembra uno dei dispositivi grafici posti a garanzia della credibilità degli atti, ma è invece piuttosto il segno della spunta del registro, processo per processo, nel momento del passaggio alla fase della pronunzia delle condanne e dunque alla redazione di un registro successivo.

La tecnica notarile domina, e lo si vede non solo dalla ripetizione di un formulario codificato nella sua articolazione complessa, non solo dall'adozione di una tecnica redazionale basata su un sistema di scritture preparatorie, o dal ricorso a un sistema di note marginali tipico del protocollo, ma anche, per esempio, dall'uso di stilemi tipicamente notarili, quali l'indicazione delle coerenze come elemento di localizzazione della scena del crimine.

⁶¹ B 252, f. 15r: « Circundata quia posita in condapnacionibus ».

FONTI

VERCELLI, ARCHIVIO STORICO CIVICO (ASCVC)

– Armadio 74.

– *Atti giudiziari*, B 250, B 252, B 258, B 264, B 269, B 299, B 300, B 301, B 310, B 319, B 328, B 7077, B 7078, B 7082, B 7079, B 7082, B 7083, B 7084.

BIBLIOGRAFIA

BARBERO 2010 = A. BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, in *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del Quinto Congresso storico vercellese, Vercelli, 28-30 novembre 2008, a cura di A. BARBERO - R. COMBA, Vercelli 2010, pp. 411-506.

BARBERO 2014a = A. BARBERO, *Introduzione*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento* 2014, pp. 11-16.

BARBERO 2014b = A. BARBERO, *La cessione di Vercelli e del Vercellese al duca di Savoia (1426-1434)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento* 2014, pp. 33-67.

BLACK 2009 = J. BLACK, *Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza (1329-1535)*, Oxford 2009.

BLACK 2015 = J. BLACK, *The Politics of Law, in A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan: The Distinctive Features of an Italian State*, Edited by A. GAMBERINI, Leiden - Boston 2015, pp. 432-453.

BUFFO 2019 = P. BUFFO, *Pour une étude des «systems» d'écritures administratives dans les communes du Piémont occidental*, in *Écritures grises* 2019, pp. 329-343.

CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 15-35.

CAMPISI 2018 = L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», n.s., II (2018), pp. 131-150.

CARBONE 1983 = J. CARBONE, *Seeing Through the Emperor's New Clothes. Rediscovery of Basic Principles in the Administration of Bail*, in «Syracuse Law Review», 34 (1983), pp. 517-574.

CASSETTI 2000 = M. CASSETTI, *Un archivista dimenticato: Emiliano Aprati, spunti per una biografia*, in «Archivi e storia», 15-16 (2000), pp. 247-262.

CHITTOLINI 1989 = G. CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale*, in *Florence and Milan: comparisons and relations*. Acts of two conferences at Villa I Tatti in 1982-1984, organized by S. BERTELLI - N. RUBINSTEIN - C.H. SMITH, I, Florence 1989, pp. 101-133.

CLAUSTRE 2007 = J. CLAUSTRE, *La dette, la haine et la force: les débuts de la prison pour dette à la fin du Moyen Âge*, in «Revue historique», 309 (2007), pp. 797-821.

CURLETTI - MINEO 2012 = I. CURLETTI - L. MINEO, «Al servizio della giustizia e al bene del pubblico». *Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 553-624.

- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 109).
- DOSSENA 2018 = R. DOSSENA, *Donne e crimini a Vercelli (1377-1388)*, in « Bollettino storico vercellese », 47 (2018), pp. 69-94.
- Écritures grises* 2019 = *Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (XIIe-XVIIe siècle)*, Études réunies par A. FOSSIER - J. PETITJEAN - C. REVEST, Paris 2019 (Études et rencontres de l'École des Chartes, 58 - Collection de l'École française de Rome, 565).
- FERRARI 2001 = M.C. FERRARI, *Le registrazioni finanziarie del Comune di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia Settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. MAINONI, Milano 2001, pp. 223-235.
- FOWLER MAGERL 1994 = L. FOWLER MAGERL, *Ordines iudicarii and libelli de ordine iudiciorum*, Turnhout, 1994 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 63).
- GAMBERINI 2000 = A. GAMBERINI, *Visconti, Gian Galeazzo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, LIV, Roma 2000, pp. 383-391.
- GIORGI - MOSCADELLI 2012 = A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 37-121.
- GRILLO 2010 = P. GRILLO, *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335-1402)*, in *Vercelli nel secolo XIV*, Atti del quinto congresso storico vercellese, a cura di A. BARBERO e R. COMBA, Vercelli 2010 (Biblioteca della Società Storica Vercellese), pp. 79-115.
- GRILLO 2014 = P. GRILLO, *Vercelli nella crisi del ducato Visconteo (1402-1416)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento* 2014, pp. 17-32.
- LAZZARINI 2001 = I. LAZZARINI, *Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: I bilanci gonzagheschi tra Tre e Quattrocento*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia Settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. MAINONI, Milano 2001, pp. 87-123.
- NICOLAJ 2004 = G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII). Vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*, Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatie, Bologna, 12-15 settembre 2001, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 83), pp. 1-24.
- OLIVIERI 2016 = A. OLIVIERI, *Il volto nascosto dell'economia ospedaliera. L'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli nei secoli XIV e XV*, in *L'ospedale, il denaro e altre ricchezze. Scritture e pratiche economiche dell'assistenza in Italia nel tardo medioevo*, a cura di M. GAZZINI - A. OLIVIERI, Sezione Monografica di « Reti Medievali. Rivista », 17/1 (2016), pp. 189-217.
- QUAGLIONI 2012 = D. QUAGLIONI, *Il notaio nel processo inquisitorio*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 5-14.
- Registri della giustizia penale* 2021 = *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580).
- SALVADORI 2000 = P. SALVADORI, *Dominio e patronato. Lorenzo de Medici e la Toscana del Quattrocento*, Roma 2000 (Studi e testi del Rinascimento europeo, 5).

- SBRICCOLI 1991 = M. SBRICCOLI, « Tormentum idest torquere mentem ». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale* (1991), in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR - A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1991, pp. 17-32; anche in SBRICCOLI 2009, pp. *Storia del diritto penale e della giustizia* I, Milano 2007, pp. 111-128.
- Statuta Vercellarum = Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, impressum Vercellis per Ioannem Mariam de Pellipariis de Pallestro, 1541.
- TANZINI 2012 = L. TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 785-832.
- TIBALDESCHI 2014 = G. TIBALDESCHI, *I 'libri inquisitionum e i 'libri condempnacionum' del comune di Vercelli*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento* 2014, pp. 319-368.
- VALLERANI 2007a = M. VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2007, pp. 93-111.
- VALLERANI 2007b = M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI), Rome 2007 (Collection de l'École française de Rome, 385), pp. 439-494.
- Vercelli fra Tre e Quattrocento* 2014 = *Vercelli fra Tre e Quattrocento*. Atti del sesto Congresso storico vercellese, Vercelli, 22-24 novembre 2013, a cura di A. BARBERO, Vercelli 2014 (Biblioteca della Società storica vercellese, 46).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il saggio prende in esame alcuni esemplari della importante serie di registri giudiziari criminali vercellesi dell'età di Gian Galeazzo Visconti e degli anni immediatamente successivi. La loro varia tipologia e la loro struttura vengono esaminate sia sotto il profilo formale e diplomatico sia sotto il profilo funzionale, prestando attenzione alla connessione tra registri che documentano fasi diverse della procedura, dall'apertura del processo al saldo della pena pecuniaria da parte del condannato o del suo fideiussore. In questa analisi sono state poste in particolare rilievo le ricadute finanziarie della giustizia e la continuità tra amministrazione giudiziaria e amministrazione finanziaria.

Parole significative: amministrazione della giustizia, amministrazione finanziaria, registri giudiziari, pene pecuniarie, fideiussione giudiziaria, notai.

The essay examines some examples of the important series of criminal judicial registers of Vercelli in the age of Gian Galeazzo Visconti and the years immediately following. Their varied typology and structure are examined from a formal and diplomatic point of view as well as from a functional point of view, paying attention to the connection between registers documenting different phases of the procedure, from the opening of the trial to the payment of the fine by the convict or his guarantor. In this analysis particular emphasis was placed on the financial implications of justice and the continuity between judicial and financial administration.

Keywords: Administration of justice, Financial administration, Judicial registers, Monetary penalties, Judicial bond, Notaries.

I N D I C E

<i>Presentazione</i>	pag.	5
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	»	7
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	»	33
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	»	61
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	»	83
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	»	107
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	»	127
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	»	177
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	»	205
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	»	239
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	»	265
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	»	285
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	»	327
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	»	357
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarum potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	»	373

NOTARIORUM ITINERA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

finito di stampare febbraio 2021
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)